



di Alberto Fugagnoli  
*avvocato dello studio legale*  
*Avv. Gaetano Forte*

# LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO NELL'E-COMMERCE

**L**e condizioni generali di contratto pubblicate all'interno di un sito di commercio elettronico mirano a disciplinare in maniera uniforme una serie imprecisata di rapporti contrattuali di fornitura tra operatori professionali o tra l'impresa ed il consumatore. Con tale standardizzazione dettata dal soggetto forte del rapporto, si realizza una sostanziale adesione dell'interlocutore-acquirente di prodotti on line.

Il controllo e l'equilibrio degli interessi contrapposti è garantito dall'applicazione, anche a questa fattispecie, della disciplina prevista dall'art. 1341 del codice civile, secondo cui le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, sono efficaci nei confronti dell'aderente se questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Nelle condizioni generali di vendita - normalmente contenute in pagine di secondo livello richiamabili in appositi link, oppure riprodotte nel modulo d'ordine elettronico predisposto dal merchant - devono essere fornite in modo chiaro informazioni e regole concernenti, ad esempio, gli obblighi dell'acquirente; le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine; la garanzia per il diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi del D.lgs. 206/2005 (codice del consumo); gli eventuali codici di condotta cui il destinatario aderisce ex art. 18 D.lgs. 70/32003; i reclami; i prezzi; le modalità di pagamento; le modalità di spedizione; le limitazioni di responsabilità del merchant (forza maggiore ed altri casi di non addebitabilità della mancata esecuzione

del contratto); il foro competente per le controversie. Potrà inoltre essere inserita una clausola informativa sulla riservatezza dei dati in riferimento a quanto già richiamato nel suddetto documento (o in sua sostituzione).

Dall'applicazione anche al commercio on line della disciplina dettata dall'art. 1341 del codice civile, deriva anche l'obbligo per il venditore di rispettare quanto previsto dal secondo comma di tale norma al fine di garantire l'effettiva formazione del consenso su alcune condizioni generali che la legge e la giurisprudenza considerano come "vessatorie", in quanto esonerano da responsabilità colui che le ha predisposte o aggravano la posizione della parte aderente (ad es. le clausole che prevedono decadenze o deroghe alla giurisdizione o alla competenza territoriale). Il legislatore condiziona l'efficacia delle suddette clausole vessatorie alla specifica sottoscrizione dell'aderente. Di qui sorge il problema della sottoscrizione di tali clausole nel mondo on-line. La giurisprudenza ha provato a dare risposta a tale problematica affermando che il venditore deve ottenere quantomeno un doppio assenso premendo sull'apposito tasto: uno per l'adesione alle condizioni generali di contratto nel loro complesso e l'altro per l'approvazione delle specifiche clausole cosiddette vessatorie.

Emerge quindi che la conclusione di un contratto di vendita stipulato on line con il metodo "point and click" non solo non comporta l'accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle condizioni generali pubblicizzate sul web, ma non comporta neanche deroghe alla disciplina delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, co. 2 del codice civile.